

PRIMA COMMISSIONE REFERENTE
Seduta del 4 ottobre 1984 - ore 16,50

VERBALE N.58

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 16,50 nella sede del Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, si è riunita la Prima Commissione Referente.

Sono presenti:

Dott. Vladimiro	ZAGREBELSKY	- Presidente
Prof. Ombretta	FUMAGALLI CARULLI	- Vice Presidente
Prof. Avv. Cecilia	ASSANTI	- Componente
Dott. Giovanni	VERUCCI	- Componente
Dott. Tindari	BAGLIONE	- Componente
Dott. Francesco	IPPOLITO	- Componente

Partecipano ex art. 34 del R.I. del Consiglio il prof. Giovanni QUADRI e i dottori Carmelo CONTI, fino alle ore 18,00, Giovanni TAMBURINO, Ennio Maria FORTUNA, dalle ore 17,20, Giuseppe SAVOCA e Raffaele BERTONI, dalle ore 17,30, Vincenzo CARBONE e Vittorio MELE dalle ore 17,40, Michele AIELLO dalle ore 17,50 ed Ennio Attilio SEPE dalle ore 18,15, e il prof. Francesco GUIZZI.

Esercita le funzioni di Segretario il dottor Roberto PAVIOTTI.

Si tratta la pratica:

N. 139/84 R.R. - Procedimento penale contro il dott. Antonio COSTA, Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani (relatore dott. Zagrebelsky).

Prende la parola il Presidente ZAGREBELSKY il quale dà lettura della relazione scritta allegata al n. 1 del presente verbale.

Dichiarata quindi aperta la discussione, il Presidente ZAGREBELSKY dà la parola al dott. IPPOLITO, il quale afferma di condividere tutta quanto è stato scritto dal Presidente ZAGREBELSKY, con da parte sua, le osservazioni e le integrazioni che seguono.

Venendo ad esaminare per prima la posizione del dott. CERAMI, fa presente il dott. IPPOLITO la necessità che venga inserita negli atti del fascicolo in oggetto copia dell'intervista rilasciata al settimanale "L'Espresso" da tale magistrato, e ciò per ogni opportuna valutazione nelle sedi competenti.

Formula altresì il dott. IPPOLITO in relazione al dott. CERAMI la proposta di trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, rilevato che lo stesso magistrato è già stato trasferito ad altra sede.

Quanto al dott. GIACOMELLI, rileva il dott. IPPOLITO che nei suoi confronti sono emersi elementi non solo sufficienti a dichiarare che la sua credibilità e il suo prestigio sono "appannati", bensì a rendere doverosa

l'apertura nei di lui confronti della procedura dell'art. 2 della legge delle Guarentigie.

Si è infatti evidenziata una sua macroscopica ed intollerabile carenza di professionalità, che non va valutata solo come la non infrequente situazione di chi si lascia andare alla routine di ogni giorno, poichè, per quanto si è potuto constatare, essa si è tradotta in una assoluta incapacità ad assolvere i compiti istituzionali della funzione di Presidente di sezione da lui esercitata. E' emerso, infatti, che il dott. GIACOMELLI non è in grado di condurre con la necessaria capacità il dibattimento ed è inadeguato al ruolo sì da dovere lasciare che siano i colleghi a latere ad esercitare una funzione di supplenza nei suoi confronti.

E' stato peraltro riferito alla Commissione che il modo con cui il dott. GIACOMELLI conduce il dibattimento ha non infrequentemente suscitato commenti ironici ed anche ilarità sia tra gli avvocati che fra il pubblico, non potendo da ciò non conseguire una macroscopica e generale condizione di discredito per l'istituzione giudiziaria.

In tale quadro, fa presente il dott. IPPOLITO che indubbiamente c'è il problema di mantenere un equilibrio fra posizioni diverse, essendovi solo un problema di incapacità a carico del dott. GIACOMELLI ed essendosi invece evidenziato un ben più grave problema anche di inaffidabilità a carico del dott. DE MARIA. Rimane però il fatto che non è la Commissione che può mantenere questo

pur doveroso equilibrio, in quanto uno solo è lo strumento, quello dell'art. 2 in suo possesso, che deve essere usato qualora come nel caso in esame la situazione lo richieda.

Ad altri poi spetterà far opera di riequilibrio fra le differenti posizioni, atteso il fatto che non risulta vi siano spazi di azione disciplinare, come invece per il dott. DE MARIA, a carico del dott. GIACOMELLI.

Va comunque doverosamente sottolineato, secondo il dott. IPPOLITO, un fatto negativo a carico del dottor GIACOMELLI: cioè che egli, come gli altri Capi, i dottori GENNA, LUMIA, DE MARIA, nulla abbia riferito al Consiglio di quanto a Trapani pare sapessero tutti. Se, infatti, vi è stata durante la visita ispettiva della Commissione a Trapani estrema disponibilità da parte dei giovani magistrati verso la Commissione stessa, disponibilità a riferire ciò che la Commissione non poteva chiedere, poichè ne ignorava l'esistenza, il dott. GIACOMELLI è stato completamente reticente su tutto, non potendo alla luce di quanto poi emerso non essere ritenuto deprecabile il suo atteggiamento.

Occorre, peraltro, rilevare, ad avviso del dott. IPPOLITO, che lo sbandamento accusato dagli Uffici giudiziari di Trapani è dipeso in larga misura dalle incapacità dei Capi degli uffici a svolgere il loro ruolo e i loro compiti: se in una situazione come quella di Trapani i magistrati più giovani hanno certamente bisogno di avere nei Capi un punto di riferimento, una certezza, una guida, fra gli altri anche il dott. GIACOMELLI è apparso

ben lungi dall'averne queste caratteristiche, essendo apparso ai colleghi più giovani come persona del tutto inadeguata alle funzioni attribuitegli, ed anzi largamente discreditata oltre che fra i colleghi, presso il pubblico ed il foro.

Venendo ad esaminare, allora, la posizione del dott. VIOLA, ricorda ai colleghi il dott. IPPOLITO le drammatiche sedute consiliari dell'8 e del 28 settembre 1983, allorché il Consiglio dopo la vicenda CHINNICI, attribuendo fiducia al dott. VIOLA e agli altri magistrati che non apparivano corrotti, fece una "scommessa" decidendo allora che, deliberata l'apertura del procedimento ex art. 2 L.G. per SCOZZARI, valeva la pena di dar fiducia agli altri, manifestando loro la propria solidarietà, ma chiedendo agli stessi, sull'esempio proprio di Rocco CHINNICI, di farsi coraggio e di impegnarsi.

Occorre allora chiedersi se quella scommessa sia per ciascuno dei magistrati stata vincente, atteso, con riferimento al Procuratore Generale di Palermo, che allora egli venne conservato al suo posto ad un prezzo pesante per lui, per la sua credibilità, per la credibilità dell'Organo di autogoverno.

Secondo il dott. IPPOLITO quella scommessa sul P.G. dott. VIOLA almeno in parte è stata persa, perché a suo giudizio il dott. VIOLA si è dimostrato inadeguato ai difficili compiti che quell'incarico impone in Palermo.

Per queste considerazioni, il dott. IPPOLITO dichiara che non voterà a favore della proposta di archiviazione della procedura ex art. L.G. nei di lui confronti,

riservandosi di pronunciarsi sull'argomento dopo il dibattito in Commissione ed in Plenum.

Interviene il dott. SAVOCA il quale afferma di non condividere la proposta di archiviazione nei confronti del dott. CERAMI avanzata dal relatore ZAGREBELSKY; in fatti, rilevato che a suo parere v'è un problema di "omesso rapporto" da considerare a carico del dott. CERAMI, afferma il dott. SAVOCA che è dubbia la di lui credibilità anche a Palermo ove esercita le funzioni di Sostituto procuratore.

Osservato dunque che l'art. 2 parla di incompatibilità di sede ma anche di funzioni e che il dott. CERAMI a Palermo non fa il giudice civile o degli sfratti, bensì il P.M., il dott. SAVOCA propone che, senza riguardare a precedenti sull'argomento ovvero a rigide ripartizioni a circoscrizioni territoriali, si apra la procedura del trasferimento d'ufficio nei di lui confronti, volta ad accertare se egli goda del prestigio e della credibilità per fare il sostituto procuratore a Palermo.

Quanto al dott. VIOLA, notato che in effetti, come evidenziato dal dott. IPPOLITO vi è un problema di verifica del suo prestigio, fa riserva di esprimersi sulla sua posizione una volta letti gli atti.

Prende quindi la parola il dott. VERUCCI, il quale esprime innanzitutto il suo personale compiacimento per il modo con cui l'inchiesta è stata condotta.

Secondo il dott. VERUCCI, infatti, non c'è la sensazione che il Consiglio Superiore della Magistratura sia andato in Sicilia per fare quello che non gli spettava, ma che invece abbia dato segno di una presenza importante ed oltremodo necessaria anche a fronte della assoluta mancanza delle altre presenze istituzionali, essendo bastevole al riguardo ricordare che in Pretura a Castellammare del Golfo per dodici anni non vi sono state ispezioni ministeriali.

Su questa doverosa premessa, il dott. VERUCCI evidenzia una serie di problemi, in primis quello che la valutazione del Consiglio è necessariamente una valutazione ex post, che quindi è influenzata, con i rischi conseguenti, dall'intervenuto fatto traumatico dell'incarcerazione del dott. Antonio COSTA. In secondo luogo il problema dei limiti della procedura ex art. 2 L.G., che è l'unico strumento in possesso del Consiglio, fra i quali è subito da evidenziarsi quello riferito alla possibilità di valutare non solo le situazioni di incompatibilità ambientali che si possono essere create nei confronti dei magistrati, ma anche - in questa particolare sede - di sindacare le capacità e le attitudini dei singoli, apparendo piuttosto dubbio che l'art. 2 sia idoneo ad essere lo strumento sanzionatorio anche delle incapacità a svolgere i propri compiti dirigenziali o di Presidente d'udienza, come si farebbe nei confronti del dott. GIACOMELLI.

Detto ciò, il dott. VERUCCI esaminando le varie posizioni, come enucleate nella sintetica, ma molto precisa relazione del Presidente dott. ZAGREBELSKY, quanto al dott. CERAMI osserva che è stata aperta dal dott. SAVOCA una prospettiva nuova, da valutarsi con attenzione, anche perchè occorre in quell'ottica domandarsi, tirando il ragionamento alle estreme conseguenze, cosa possa succedere nel caso del magistrato che per fatti commessi a Milano abbia perso credibilità anche a Catanzaro.

Occorre quindi estrema prudenza sul punto, suscitando grave perplessità la dilatazione della procedura dell'art. 2 fino a riguardare comportamenti realizzatisi in una sede e tali da creare discredito anche altrove; occorre invece secondo il dott. VERUCCI, in riferimento al dott. CERAMI, domandarsi se attualmente, in relazione al comportamento tenuto in Palermo dal dott. CERAMI vi sia una sua mancanza di credibilità; occorre dunque verificare se il dott. CERAMI può restare a fare il sostituto a Palermo non per quello che è accaduto quando era a Trapani, ma per quanto da lui posto in essere a Palermo, con particolare riferimento alla intervista da lui rilasciata al settimanale "L'Espresso", che deve essere acquisita agli atti ed attentamente valutata, in quanto appaiono del tutto gravi ed allarmanti, per molte implicazioni, le frasi in essa contenute, fra cui in particolare quella per la quale la corruzione sarebbe stata saputa dal dott. CIACCIO MONTALTO.

Dopo che la Commissione all'unanimità, sulla proposta del dott. VERUCCI, delibera di acquisire copia della predetta intervista (all.2), il dott. VERUCCI ribadisce che a suo avviso la procedura dell'art. 2 L.G. non può essere considerata come strumento sanzionatorio ex post di quanto posto in essere in precedenza in altra sede; con riferimento al dott. CERAMI sottolinea peraltro che in effetti occorre verificare se sussistano i necessari requisiti della credibilità e del prestigio nell'espletamento da parte sua delle funzioni di sostituto procuratore a Palermo alla luce da quanto da lui posto in essere - come l'intervista, in quella sede.

Esaminando la posizione del dott. DE MARIA, osserva il dott. VERUCCI che, se a giudizio della Commissione quanto evidenziato ai punti da a) ad e) è di per sè sufficiente a deliberare l'apertura della procedura ex art. 2 L.G., non si pongono problemi; se viceversa ciò non fosse ritenuto sufficiente allora si porrebbe il problema di utilizzare quanto riferito alla Commissione dal sig. VARVARA.

Venendo al dott. GIACOMELLI, osserva il dott. VERUCCI che nei suoi confronti non è emerso solo un giudizio di incapacità tecnica a svolgere i compiti specifici di Presidente di Sezione, che isolatamente considerato creerebbe, come sopra detto, dei problemi in termini di utilizzazione dell'art. 2 L.G.

V'è infatti anche un problema di credibilità

senz'altro rilevante per la procedura stessa.

Atteso che secondo una circolare del Consiglio il requisito della credibilità deve sussistere anche all'interno dell'ufficio giudiziario, va rilevato che agli occhi dei colleghi, per tutto quanto si è sentito, il dott. GIACOMELLI non gode di credibilità.

Ma un uguale giudizio di potenziale scadimento della credibilità di questo magistrato è da formularsi anche con riferimento all'esterno degli Uffici giudiziari di Trapani, dovendosi secondo il dott. VERUCCI ricordare al riguardo oltre all'ilarità del pubblico, anche il riferito episodio degli aspri rimproveri da parte di un avvocato passivamente subiti dal dott. GIACOMELLI.

Occorre peraltro tener ben presenti, secondo il dott. VERUCCI, il fatto che è stato smentito che il dott. GIACOMELLI, come da lui affermato e sottolineato, sia tutto casa e ufficio, essendo invece stato riferito alla Commissione che egli a Trapani, ove frequenta circoli, è "un punto di riferimento nel sociale". Nè può essere condiviso il suo atteggiamento di voler a tutti i costi apparire come chi sta per conto suo e non parla con nessuno.

Ciò significa solo che il dott. GIACOMELLI in quella situazione non vuole esporsi, non vuole compromettersi; è da domandarsi se un tale atteggiamento -criticato giustamente dalla relazione Zagrebelsky in una situazione in cui un collega è stato ucciso e un altro finito in carcere - sia frutto solo di inadeguatezza culturale.

Certamente secondo il dott. VERUCCI, va considerato criticamente il modo di far giustizia adottato dal dott. GIACOMELLI nelle tutte particolari situazioni trapanesi, apparendo per quanto esposto necessario che anche nei suoi confronti si apra la procedura ex art. 2 L.G.

Circa la posizione del dott. LUMIA, il dott. VERUCCI, rappresentata la propria sorpresa negativa nell'aver dovuto constatare il fatto che un uomo come lui non sia stato in grado di capire, di vedere, di agire in quella situazione, propone di acquisire la proposta sul suo conto della Terza Commissione, riservandosi di esprimere il proprio giudizio a fronte di essa sulla proposta di archiviazione della procedura ex art. 2 nei suoi confronti e richiedendo al relatore chiarimenti circa la trasmissione in rifeirmento allo stesso dott. LUMIA degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, che non appare menzionata nella relazione stessa.

Quanto al dott. GENNA, rileva innanzitutto il dott. VERUCCI che nella relazione non sembra individuato come elemento a sè stante il fatto che nella vicenda delle due "difformi" il dott. GENNA abbia mentito alla Commissione circa il reale contenuto delle lamentele avute dal dott. LUMIA, ed inoltre quanto riferito dal dott. BARRESI circa la vicenda del decreto ingiuntivo contro Vincenzo RIMI, avendo il dott. GENNA taciuto alla Commissione il sospetto che invece aveva fatto intendere al dott. BARRESI che il dott. COSTA non avrebbe dato notizie fedeli su quel personaggio.

Osservato che nella relazione Zagrebelsky, mentre si afferma la doverosità di aprire la procedura ex art. 2 nei confronti del dott. DE MARIA, ci si esprime in termini di "quesito" nei confronti del dott. GENNA, il dott. VERUCCI, ritenendo che pur con questa sfumata espressione il relatore abbia ugualmente proposto anche nei di lui confronti l'apertura della procedura, afferma di condividere la stessa, riservandosi di formulare invece autonome proposte nel caso il relatore intendesse esprimere un diverso intendimento.

Alle ore 18,00 si allontana il prof. GUIZZI.

Venendo alla posizione del Procuratore Generale dott. VIOLA, il dott. VERUCCI evidenzia a suo avviso quella che è una contraddizione della relazione del Presidente ZAGREBELSKY, e se gli pare del tutto apprezzabile lo sforzo fatto dal relatore in quanto improntato a senso istituzionale a riguardare l'obiettività dei fatti nella formulazione della parte dispositiva della sua proposta, afferma di non capire il perchè la parte motiva della proposta non sia fatta per reggere il dispositivo bensì per suscitare dubbi sul dott. VIOLA.

Rilevato che se il dott. ZAGREBELSKY ritiene che il Procuratore Generale dott. VIOLA faccia male il suo mestiere questa è solo una sua opinione, sottolinea il dott. VERUCCI che la vicenda in esame nella parte relativa al dott. VIOLA è di importanza minima e non può nella sua obiettività in alcun modo essere idonea a giustificare le

le valutazioni pesanti come macigni fatte sul dott. VIOLA dal relatore nella parte motiva.

E' quindi d'accordo con la conclusione del dott. ZAGREBELSKY, ma non vede su cosa si basano i pesanti apprezzamenti da lui cionondimeno svolti sul dott. VIOLA, a fronte del rilievo che v'è solo la mancata trasmissione di due esposti anonimo al Consiglio, anonimi comunque trasmessi al Ministro di Grazia e Giustizia e quindi "non insabbiati".

Ecco allora che secondo il dott. VERUCCI, se vi è solo questo, e se le vicende precedenti sono capitoli chiusi che non possono influire nel caso attuale, la scommessa fatta dal Consiglio l'8 ed il 28 settembre 1983 non è affatto persa, per nessuno dei magistrati toccati da quella vicenda, e soprattutto per il dott. VIOLA, come dimostrato dalle ultime vicende di lotta alla mafia che fanno fede dell'impegno e della capacità messi nell'espletamento delle funzioni e dando l'immagine che la magistratura, lasciata al suo posto, fa il suo dovere.

Venendo alla proposta di trasmissione di tutti gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, fa presente il dott. VERUCCI di essere d'accordo con essa, intesa nel senso che la Prima Commissione ha deliberato su quanto di sua competenza e sottopone indistintamente tutte le risultanze ai titolari dell'azione disciplinare per le loro valutazioni sui vari aspetti della vicenda.

Interviene quindi la prof.ssa ASSANTI, la quale in premessa sottolinea con apprezzamento positivo il fatto che i giovani magistrati che non avevano avuto riferimenti con i capi si siano aperti con la Commissione ed evidenzia la giustezza delle critiche rivolte al modo di essere sbagliato dei magistrati come il dott. VIOLA.

Venendo in seguito alle singole posizioni, la prof.ssa ASSANTI, quanto al dott. CERAMI fa presente che il suo trasferimento da Trapani a Palermo sembra aver esaurito lo spazio riservato alla procedura ex art. 2 nei confronti di quanto realizzatosi in Trapani; resta il capitolo relativo alla intervista rilasciata dal dott. CERAMI a "L'Espresso" essendo questo un capitolo nuovo, una pratica diversa, sulla quale occorrerà prendere posizione.

Quanto al dott. GIACOMELLI, secondo la prof.ssa ASSANTI occorre rilevare che la sua inettitudine mette in gioco la sua stessa credibilità e d'altra parte costituisce anche un modo per non affrontare la situazione; v'è comunque nei suoi confronti la necessità di non confondere nell'opinione pubblica la posizione del dott. GIACOMELLI con quella del dott. DE MARIA, essendo le stesse obiettivamente diverse fra loro.

Quanto al dott. LUMIA, espone la prof.ssa ASSANTI, l'avviso che non si possano creare disparità di trattamento nel disporre la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; se, infatti, sul dott.

CERAMI c'è un apprezzamento negativo, non si può non evidenziare nulla sul conto del dott. LUMIA, non apparendole accettabile la disparità che così si viene a creare.

Circa la posizione del dott. GENNA, fa presente la prof.ssa ASSANTI che a suo parere occorre aggiungere quanto riferito circa il suo atteggiamento verso il dott. COSTA manifestato in occasione del decreto ingiuntivo contro un noto personaggio; ciò, infatti può significare che egli credeva di far bene a non incorrere in fastidi.

Quanto al Proc.Gen. dott. VIOLA evidenzia la prof.ssa ASSANTI il riscontrato suo atteggiamento di fare da filtro di tutte le pratiche sui magistrati, secondo una prassi che non è chiaro se preesistesse o se sia stata iniziata da lui, ma che comunque costituisce una sorta di inaccettabile avocazione preventiva di un intero settore, dimostratosi del tutto inopportuna. V'è infatti da domandarsi se le cose non sarebbero andate diversamente nel caso in cui il dott. VIOLA avesse tempestivamente provveduto a trasmettere gli esposti che riceveva al Procuratore di Caltanissetta ex art. 41 bis, al Procuratore Generale della Suprema Corte ed al Consiglio; da parte sua, quindi la prof.ssa ASSANTI non dà il proprio voto favorevole alla proposta di archiviazione della posizione del dott. VIOLA, sottolineando in termini negativi il suo modo di gestire l'ufficio.

Alle ore 18,30 si allontana il Cons. MELE.

Interviene la prof.ssa FUMAGALLI, rilevando che l'inchiesta condotta ha aperto uno spaccato di grande difficoltà per la magistratura.

Si è infatti constatato una situazione di contrasto fra giovani e Capi anziani, nella quale i magistrati giovani dovevano supplire alle inattività o alle incapacità dei Capi.

Anche i magistrati giovani, però, secondo la professoressa FUMAGALLI hanno le loro responsabilità, perchè non hanno detto prima quello che sapevano ed hanno aspettato il Consiglio, dopo scoppiato il caso, per aprirsi.

Ancora perchè hanno ripetutamente violato l'obbligo loro imposto della residenza in Trapani, ben sapendo di violarlo, ma cionondimeno accusando il Presidente del Tribunale di avere strumentalizzato il rispetto di quell'obbligo.

Ecco quindi che si è dovuto constatare da un lato che vi sono Capi screditati ed incapaci, dall'altro che vi sono giovani che sapevano e non hanno parlato e che hanno violato l'obbligo di residenza.

Ciò ha creato grande disappunto e sconcerto e l'ha messa in una situazione di disagio, anche se talora vi sono stati nel corso della visita ispettiva dei momenti di simpatia per quei giovani che si aprivano davanti al Consiglio.

Fa presente, altresì, la prof.ssa FUMAGALLI che anche in Consiglio ella ha provato grandi disagio, quando ha sentito giudizi negativi sul conto del dott. LUMIA, una figura che a suo giudizio incarna la figura del magistrato onesto e pulito, che ha dato prova di coraggio e grande tensione morale nella difesa svolta a Trapani davanti alla Commissione, che si è sempre impegnato nel lavoro, essendosi trasferito a Trapani anche come abitazione. Ad avviso della prof.ssa FUMAGALLI nulla di rilevante può essere imputato al dott. LUMIA non potendo certo darsi rilievo al fatto che egli non abbia letto il documento della "Fondazione Impastato", e volendo ciò solo dimostrare che egli non è uomo che legge i documenti provenienti da certe parti politiche.

Per questo, dunque, afferma la prof.ssa FUMAGALLI di aver provato grande disagio quando ha sentito valutazioni negative sul dott. LUMIA anche dopo la sua domanda di trasferimento, essendo del tutto positivo il suo giudizio sul dott. LUMIA, magistrato corretto in tutto e l'unico di cui non è dato dubitare dopo questa vicenda, l'unico nei cui confronti non esistono quei punti interrogativi che vi sono per gli altri Capi uffici ed anche - come visto - per i giovani.

Anche se il dott. LUMIA, infatti, non avesse presentato volontariamente la domanda di trasferimento, secondo la prof.ssa FUMAGALLI non vi era nessuno spazio per una apertura della procedura del trasferimento d'ufficio nei di lui confronti, non avendo egli mai posto in

essere alcun comportamento che possa ver lesò il prestigio di cui tuttora gode a Trapani.

Alle ore 18,45 s'allontana il dott. AIELLO.

Venedno alla posizione del dott. CERAMI, la prof.ssa FUMAGALLI si dice favorevole alla proposta di apertura della procedura dell'art. 2 L.G. nei di lui confronti, ma non nei termini con cui è stata formulata dal dott. SAVOCA, bensì con riferimento alla sussistenza attuale delle condizioni necessarie per l'espletamento da parte sua delle funzioni di Sostituto Procuratore a Palermo, alla luce dei comportamenti in quella sede realizzati, in quanto diversamente, per condotte poste in essere in sedi precedentemente ricoperte non v'è spazio per l'art. 2 che è piuttosto rigido nella possibile sua applicazione.

Dettesi d'accordo sulle proposte di apertura della procedura ex art. 2 nei confronti dei dottori GIACOMELLI, DE MARIA e GENNA, la prof.ssa FUMAGALLI afferma altresì di condividere la conclusione del relatore che sia da archiviare la posizione del dott. VIOLA, dovendo al riguardo sottolineare che non possono invece condividersi le espressioni del relatore volte ingiustificatamente a far apparire come un "insabbiatore" il dott. VIOLA, che invece ha sempre informato almeno il Ministro, ed ancora dovendosi evidenziare che non vi è delitto di lesa circolare.

Quanto alla trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, la prof.ssa FUMAGALLI fa riserva di esprimersi definitivamente al plenum, notando che tale proposta può essere accoglibile solo se si traduce in un passaggio di carte ai titolari e non già se si risolve in una scorretta evidenziazione di singole posizioni, che significherebbe non lecita opera di supplenza nei confronti dei titolari stessi.

Interviene il dott. BAGLIONE, il quale nota innanzitutto che c'è un filo comune che unisce la commissione che non deve andare perduto e che va ascritto a merito del Presidente che ha saputo condurre le audizioni ed ha steso un ottimo documento.

Secondo il dott. BAGLIONE, indubbiamente si sono dovute constatare a Trapani con molta amarezza delle note negative, si è però anche notata fra i giovani una coscienza positiva nuova che infonde speranza.

Venendo alle singole posizioni, premesso dal punto di vista generale che l'art. 2 è un male necessario che va usato quando è necessario, ma non in via estensiva o analogica, il dott. BAGLIONE afferma che è senz'altro opportuno che nei confronti del dott. CERAMI venga disposta l'apertura della procedura del trasferimento d'ufficio, facendo altresì presente che la posizione del dott. CERAMI appare per parecchi aspetti inquietante dato che tutto quanto da lui posto in essere non sembra potersi spiegare come da lui sostenuto con la sua sfiducia nei Capi, potendosi ipotizzare che dietro vi sia dell'altro che la Commissione non conosce.

Quanto al dott. GIACOMELLI, sottolinea il dott. BAGLIONE che il fatto che le funzioni penali fossero in mano sua ha comportato un completo discredito per la giustizia; al riguardo rileva il dott. BAGLIONE che non è stato riportato nella relazione un elemento di per sè screditante, quello per cui, a quanto è stato riferito, il dott. GIACOMELLI pur di finire presto l'udienza diceva ai due uditori componenti del Collegio "decidete come volete, basta che ce ne andiamo".

Gli elementi raccolti su di lui come l'incapacità a condurre le udienze e a dettare le verbalizzazioni, l'incapacità a stendere le motivazioni - a quanto si è appreso spesso estese a quattro mani - il rimprovero subito dall'avvocato senza reazione e negato al collega, sono a giudizio del dott. BAGLIONE elementi tali da richiedere senz'altro che si accerti nei suoi confronti il permanere delle necessarie condizioni di credibilità e di prestigio.

Venendo ad esaminare la posizione del dott. LUMIA afferma il dott. BAGLIONE che egli, che non ha stretto la mano al dott. CERAMI, si è invece onorato di stringere la mano al dott. LUMIA. Egli dando prova di sensibilità istituzionale ha fatto domanda di trasferimento in Cassazione, ove le sue doti di cultura potranno essere utili, ma va ugualmente sottolineato che non c'è stato alcun atteggiamento da parte sua di malafede; la clausola finale di trasmissione ai titolari dell'azione disciplinare degli atti non va dunque vista con riferimento in qualche modo alla

sua posizione, bensì casomai con riferimento alla posizione degli altri Colleghi che del dott. COSTA sapevano e non ne hanno dato notizia al dott. LUMIA. Nè può darsi eccessivo peso alla vicenda delle bobine, poichè quanto è accaduto a Trapani avviene non insolitamente anche presso le altre Procure di Italia.

Circa il dott. VIOLA, fa presente il dott. BAGLIONE che il fatto che egli non abbia trasmesso degli esposti, per di più anonimi, al C.S.M. non è da considerarsi anomalo, visto che la stessa cosa avviene nella gran parte delle Procure Generali d'Italia.

Occorre allora prendere atto che questa è una prassi ancora diffusa e che i Capi degli uffici non hanno recepito compiutamente che vi è un organo di autogoverno cui devono in ogni caso far riferimento.

Occorre allora un'opera pedagogica del Consiglio in questa direzione, ma sarebbe del tutto ingiustificato, fino ad apparire persecutorio il voler sanzionare una condotta, come quella del dott. VIOLA del tutto generalizzata, dato che le circolari non danno effetto immediato e la sua osservanza non ha ancora nemmeno cominciato ad essere attuata.

Quanto al dott. GENNA, il dott. BAGLIONE dice di essere d'accordo sulla apertura della procedura ex art. 2, rilevato che lo stesso dott. GENNA era chiacchierato da sempre anche da articoli sui giornali e che egli non è stato sincero con il Consiglio quando ha affermato di non aver mai saputo nulla del dott. COSTA, mentre l'episodio riferito dal dott. BARRESI ha dimostrato il contrario.

Sottolineato in via generale che l'intera vicenda ha dimostrato una volta di più l'assurdità dell'opinione per la quale gli scritti anonimi non dovrebbero mai essere nemmeno presi in considerazione, il dott. BAGLIONE conclude affermando di essere favorevole alla trasmissione globale degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, come applicazione dell'art. 20 del Regolamento Interno.

Prende allora la parola per la replica il relatore, Presidente ZAGREBELSKY il quale, affermata l'opportunità di introdurre, in relazione alla posizione del dott. CERAMI, l'inciso "già trasferito", espone le sue perplessità sulla possibilità di evidenziare una incompatibilità del dott. CERAMI anche circa la nuova sede giudiziaria di Palermo.

La proposta del dott. SAVOCA al riguardo verrà dunque riferita al Plenum dallo stesso dott. SAVOCA.

Rilevato che a suo avviso quanto esposto nella relazione sul conto del dott. DE MARIA basta ed avanza, il Presidente dott. ZAGREBELSKY fa presente di non ritenere opportuno aggiungere a carico del dott. GENNA anche la vicenda relativa al decreto ingiuntivo RIMI, poichè l'episodio non è allo stato del tutto chiaro, ma comunque non potrebbe essere valutato come mancata vigilanza da parte del Presidente GENNA, in quanto COSTA, Sost. Procuratore, non era parte dell'Ufficio di cui GENNA era a capo.

Sulla proposta di art. 2 nei confronti del dott. GIACOMELLI, il dott. ZAGREBELSKY manifesta serie perplessità e si domanda se veramente i colleghi che l'hanno formulata si siano resi conto che con essa si crea un grave precedente per il quale poi, ogni qual volta in una qualsiasi occasione ci si troverà di fronte ad altri Giacomelli, ci si dovrà comportare secondo lo stesso metro.

Occorre, dunque, secondo il Presidente ZAGREBELSKY grande prudenza, anche perchè è assolutamente da evitare il rischio di dare l'impressione che, ogni qualvolta il Consiglio si muove, se qualcuno parla saltano tutti.

Occorre dunque che si apra la procedura dell'art.2 solo quando essa è indispensabile per la gravità obbiettiva dei dati evidenziatisi, non in una situazione incerta come quella del dott. GIACOMELLI in cui non si sa se si potrà poi andare fino in fondo, anche per la difficoltà di individuazione dell'addebito.

Non può infatti crearsi un collegamento univoco tra frasi di colleghi raccolte in momenti diversi, perchè le stesse se non riferenti elementi precisi, rischiano di fermarsi nel vago; in riferimento al dott. GIACOMELLI l'addebito che sembra gli si voglia muovere è quello dell'incapacità: è dubbio, però, che esso possa tradursi nell'incompatibilità ambientale di cui all'art. 2, non essendo peraltro ipotizzabile nemmeno l'uso dell'art. 3 che ha invece riguardo a situazioni diverse e più gravi.

Venendo alla posizione del dott. VIOLA, precisa il dott. ZAGREBELSKY che se lo avesse ritenuto uninsabbiatore avrebbe proposto di trasmettere gli atti che lo riguardano al Giudice penale competente; d'altra parte se vi fossero stati sospetti sulla sua buona fede non avrebbe scritto che non v'è alcun elemento che adombri una qualche intenzionalità nella sua condotta.

Afferma quindi che la condotta del Procuratore Generale dott. VIOLA non gli piace, ————— ma purtuttavia, attesa la specificità dell'episodio, è convinto che non vi sia spazio per l'art. 2.

Secondo il dott. ZAGREBELSKY, però, non è vero nemmeno che si tratti solo del delitto di lesa circolare o di lesa maestà, poichè, per dire le cose come stanno, il fatto che il dott. VIOLA, che non ha avvertito il Consiglio, abbia informato il Ministro è una cosa equivoca, che può avere un significato positivo o negativo, ma può anche essere vista come una condotta semplicemente intelligente.

Ecco pertanto che il lamentato contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sua relazione sul dott. VIOLA ha piena giustificazione, in quanto la sua posizione sta proprio in quei termini.

Il prof. QUADRI si riserva di valutare articolatamente una serie di risultanze minori dell'inchiesta a Trapani e Palermo. Minori, ma non per questo da sottovalutare, essendo indici di una situazione fortemente degradata e compromessa della magistratura in numerose sue componenti.

Si sofferma però ora, accedendo per il resto a quanto già proposto dai colleghi, su un solo episodio che a suo avviso costituisce motivazione sufficiente per l'adozione dei più gravi provvedimenti.

Il dott. CERAMI, richiesto dai commissari circa i motivi che determinarono i due incontri nei quali fu oggetto del presunto tentativo di corruzione, ha affermato che egli doveva ritirare cospicui assegni da consegnare al proprio genitore, creditore delle somme relative. Tale fatto, per le sue modalità e per la posizione personale del dott. CERAMI, è sicuramente tale da rivelare, se valutato benevolmente, la mancanza di quelle cautele e quel discorso che devono caratterizzare, nel minimo, il contegno del magistrato.

La prof.ssa ASSANTI a proposito dei rilievi formulati dalla prof.ssa FUMAGALLI sulla violazione dell'obbligo di residenza da parte di taluni giovani magistrati in servizio a Trapani, esprime la propria ripugnanza a trattare insieme aspetti anche penalmente gravi e questioni personali di scarso rilievo come quelle dell'obbligo di residenza, atteso anche il fatto che con la circolare del Consiglio che ha previsto una procedura per l'autorizzazione a risiedere altrove lo stesso obbligo di residenza è stato di molto svalutato.

Evidenzia altresì, quanto al dott. CERAMI, che occorre guardarsi dalla tentazione di castigarlo con le espressioni che sono state usate nei suoi confronti e che certamente esulano dalle competenze istituzionali della Commissione e del Consiglio.

Sulle altre posizioni, la prof.ssa ASSANTI annuncia la propria astensione sulla posizione del dott. GIACOMELLI e, sottolineata la necessità che anche nei confronti del dott. LUMIA si evidenzino - per ragioni di equità con gli altri - gli elementi di addebito che sono stati riscontrati, comunica che si asterrà sulle proposte di archiviazione nei di lui confronti e che voterà contro la proposta di archiviazione nei confronti del dott. VIOLA.

Il dott. VERUCCI, premesso di intervenire per dichiarazione di voto con la clausola rebus sic stantibus, annuncia che :

a) quanto al dott. CERAMI si riserva di prospettare in plenum la problematica relativa all'eventuale suo trasferimento d'ufficio ed agli altri spetti emessi a suo riguardo;

b) quanto al dott. DE MARIA e al dott. GENNA voterà a favore della proposta di apertura dell'art. 2;

c) quanto al dott. GIACOMELLI voterà a favore della proposta di apertura dell'art. 2 nei suoi confronti con le motivazioni svolte nel precedente intervento.

Il Presidente della Terza Commissione, dott. MARTONE interviene nella seduta per far presente che è stato proposto il conferimento delle funzioni di legittimità al dott. LUMIA ed il suo trasferimento alla Corte di Cassazione.

d) quanto al dott. LUMIA voterà a favore dell'archiviazione;

e) quanto al dott. VIOLA voterà a favore dell'archiviazione;

f) quanto alla proposta di trasmissione di tutti gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, voterà a favore.

Si passa quindi alle votazioni.

La proposta della trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare in relazione alla posizione del dott. CERAMI (punto 5 della relazione) è approvata all'unanimità.

La proposta di apertura della procedura ex art.2 nei confronti del dott. DE MARIA (punto 6 della relazione) è approvata all'unanimità.

La proposta di apertura della procedura ex art.2 nei confronti del dott. GENNA (punto 8 della relazione) è approvata all'unanimità.

La proposta formulata dal dott. IPPOLITO di apertura della procedura ex art. 2 nei confronti del dott. GIACOMELLI è approvata a maggioranza con 4 voti favorevoli e 2 astenuti.

La proposta di archiviazione della posizione del dott. LUMIA (punto 7), modificata nel senso che si prende in premessa atto che la Terza Commissione ha proposto il conferimento al dott. LUMIA delle funzioni di legittimità ed il suo trasferimento alla Corte di Cassazione, è approvata all'unanimità.

A questo punto interviene il dott. VERUCCI, il quale propone la revoca della decisione attinente la proposta di invio ai titolari dell'azione disciplinare degli atti con riferimento al dott. CERAMI, e ciò in quanto dichiarerà sin da ora di votare a favore della proposta di cui al punto 10 della relazione del Presidente ZAGREBELSKY con la quale si propone la trasmissione globale di tutti gli atti ai titolari dell'azione disciplinare senza individuazione di singole posizioni.

Interviene sulla proposta Verucci la prof.ssa ASSANTI che annuncia il suo voto contrario ad essa, in quanto comporta una non accettabile rinuncia da parte del Consiglio ad individuare gli elementi che giustificano la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare in riferimento alle singole posizioni; annuncia, altresì, la prof. ssa ASSANTI che comunque voterà a favore della proposta di cui al punto 10 della relazione, pur esprimendo la sua preferenza ad una indicazione nominativa delle posizioni che potrebbero essere oggetto di azione disciplinare.

Prende la parola sull'argomento la prof.ssa FUMAGALLI, la quale fa presente di essere favorevole alla proposta di revoca della decisione testè formulata dal dott. VERUCCI. Afferma infatti la prof.ssa FUMAGALLI di aver votato a favore dell'invio degli atti ai titolari in riferimento al dott. CERAMI, senza essere consapevole che con ciò si operava una scelta tra l'invio individuato ovvero globale degli atti stessi, punto intorno al quale si era invece riservata di decidere.

Annuncia allora che voterà a favore dell'invio degli atti ai titolari dell'azione disciplinare senza distinzione fra le varie posizioni.

Il dott. IPPOLITO annuncia che voterà contro la proposta Verucci di revoca della decisione appena adottata, rilevando che non riesce a capire la possibilità di equivoco, atteso che nessuno ha formulato altre proposte oltre a quella di trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare con riferimento al dott. CERAMI, l'unica posizione posta in evidenza dal Presidente nella sua relazione.

Viene a questo punto posta in votazione la proposta avanzata dal dott. VERUCCI di revoca della decisione presa dalla Commissione di invio degli atti al disciplinare per il dott. CERAMI.

Essa non è approvata, in quanto si riscontrano 3 voti favorevoli e 3 voti contrari ad essa.

Il dott. VERUCCI, dopo questa votazione, detta a verbale la seguente dichiarazione:

"Non avendo in Commissione raggiunto la maggioranza la proposta da me avanzata di trasmettere gli atti ai titolari senza individuazione di posizioni particolari, mi vedo costretto ad esprimere un voto sulle singole proposte fatte dal Presidente relatore e quindi a scendere a valutazione nel merito della proposta stessa".

Lo stesso dott. VERUCCI annuncia di votare a favore della trasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare con riferimento al dott. DE MARIA.

Il dott. BAGLIONE si associa alla posizione espressa dal dott. VERUCCI con la motivazione da lui espressa.

La proposta di trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare con riferimento al dott. DE MARIA, posta ai voti, è approvata con 5 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Posta ai voti la proposta di trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare con riferimento al dott. GENNA, essa è approvata con 5 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Viene quindi posta in votazione la proposta formulata dalla prof.ssa ASSANTI di trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare con riferimento alla posizione del dott. LUMIA.

Su di essa interviene la prof.ssa FUMAGALLI, la quale fa presente che, pur se in apparente contraddizione con le posizioni di astensione sin qui espresse, per le motivazioni sviluppate nel precedente intervento sul conto del dott. LUMIA, voterà contro la proposta stessa.

La proposta è respinta, riscontrandosi due voti ad essa favorevoli, 3 voti contrari ed un voto di astensione.

Formula allora il dott. IPPOLITO proposta di trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare con riferimento alla posizione del Procuratore Generale dott. Ugo VIOLA.

Posta in votazione, tale proposta è respinta riscontrandosi un voto favorevole, tre contrari e due astensioni.

Viene quindi posta in votazione la proposta di cui al punto 10 della relazione, di trasmissione di tutti gli atti ai titolari dell'azione disciplinare.

A tal riguardo interviene il dott. VERUCCI il quale fa presente di essere favorevole ad essa, in quanto risponde al contenuto della proposta dianzi formulata e non accolta, precisando che comunque essa non deve ormai riguardare le posizioni individuali sulle quali la Commissione ha espresso il suo voto.

La proposta è approvata all'unanimità.

Si passa quindi all'esame della nota inviata alla Commissione dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Dopo breve discussione, la Commissione delibera la trasmissione della nota stessa alla Terza Commissione Referente ed alla Commissione per la Riforma.

Si delibera altresì di procedere all'archiviazione di quanto rappresentato dalla vedova del dott. CIACCIO MONTALTO non essendovi possibilità di intervento al riguardo da parte del Consiglio.

Preso allora in esame la proposta del dott. SAVOCA di acquisizione degli atti della presente pratica, la numero 453/79 R.E. relativo ad un esposto anonimo contro il dott. Cristoforo GENNA, la Commissione dopo discussione all'unanimità, delibera di non procedere a tale acquisizione.

Quanto agli atti stralciati presi in visione, la Commissione all'unanimità delibera di restituirli all'archivio, in quanto non rilevanti ai fini dell'indagine: alla delibera è data immediata esecuzione.


Esaminata la pratica:

N. 159/83 R.R. - Nota dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa il quale trasmette un esposto anonimo contro i magistrati di Trapani (relatore dott. Verucci),
cui è unita la pratica:


N. 897/83 R.E. - esposto anonimo circa presunte irregolarità commesse da magistrati di Trapani (relatore dott. Zagrebelsky),
la Commissione propone l'archiviazione, essendosi già provveduto alla trasmissione al P.G. della Cassazione, già informato il Ministro, di copia dell'anonimo di cui si tratta.

La seduta è tolta alle ore 20,35.-

IL PRESIDENTE



IL MAGISTRATO SEGRETARIO



1

1) - La presente pratica, sorta a seguito della comunicazione dell'arresto del dr. Antonio Costa, non riguarda direttamente la sua posizione, essendo nei suoi confronti stata pronunciata sospensione di diritto dalle funzioni. E' tuttavia rilevante osservare che in ordine al dr. Costa ed a seguito degli accertamenti ed audizioni effettuati dalla Commissione, sono emersi estremi per il trasferimento ex art. 2 L.G., sia in un primo tempo da Castellammare del Golfo, sia poi dalla Procura della Repubblica di Trapani. E' stato infatti accertato dalla Commissione che nei confronti del dr. Costa, già prima del trasferimento a Trapani, erano insistenti e diffuse le voci relative a suoi rapporti con imprenditori qualificati, operanti nel campo della edilizia nel territorio di Castellammare; che erano diffuse le voci di rapporti di affari, realmente esistenti, tra la moglie del dr. Costa e personaggi di dubbia correttezza; che veniva operato un collegamento, da parte di organizzazioni politiche e con diffusione a mezzo della stampa, tra la costruzione di una lussuosa villa ed un lodo arbitrale pronunciato da un collegio di arbitri presieduto dal dr. Costa e favorevole a soc. AGESP di Bongiorno Vincenzo, che tra l'altro era consocio della moglie del dr. Costa in una cooperativa vinicola denominata Helios e che aveva costruito la villa suddetta. Tali circostanze, note negli ambienti giudiziari di Trapani, nonché in Castellammare, erano di tal natura da imporre il trasferimento del dr. Costa ad altro ufficio o comunque avrebbero dovuto essere portate a conoscenza del CSM per le opportune valutazioni. Successivamente il dr. Costa ha richiesto ed ottenuto (come unico aspirante legittimato) il posto di sostituto procuratore della Repubblica in Trapani, coperto dal Consiglio senza pubblicazione per esigenze di servizio. E' evidente che le ragioni di inopportunità che riguardavano la permanenza del dr. Costa in Castellammare operavano egualmente in ordine al posto di sostituto procuratore, in un territorio ricomprensente il territorio della prefettura prima occupata e comunque vicino, e caratterizzato da comunanza di foro e di interessi politico-economici. E dopo il trasferimento del dr. Costa alla Procura della Repubblica di Trapani la sua immagine ha continuato ad essere deteriorata, per effetto della notorietà di quanto sopra, così che il dr. Costa è stato guardato con sospetto da numerosi magistrati degli Uffici giudiziari di Trapani. Il suo operato in Trapani ha dato luogo a dubbi di correttezza, in particolare con riferimento al passaggio di notizie riservate, relative agli orientamenti del Collegio giudicante, ad avvocati difensori ed a critiche da parte di magistrati del collegio penale per le aspressioni da lui usate contro il magistrato giudice istruttore nelle sue requisitorie orali. Ha dato infine luogo a critiche la sua pretesa di concordare con il Giudice Istruttore il tenore del provvedimento terminativo della istruttoria formale e, correlativamente, della sua requisitoria, le sue successive proteste in due casi di difforme avviso del Giudice Istruttore in gravi processi di mafia e lo stesso tenore delle requisitorie istruttorie e dibattimentali, da numerosi magistrati visto con sospetto anche in conseguenza della inaffidabilità che largamente gli era attribuita.

2) - Da parte degli Uffici tenuti alla vigilanza sul dr. Costa (Presidente del Tribunale di Trapani e Presidente della Corte d'Appello di Palermo prima, e Procuratore della Repubblica di Trapani e Procuratore General di Palermo, poi) non è pervenuta mai al CSM alcuna notizia.

Il CSM ha ricevuto direttamente da Grazia Tommaso un serie numerosissima di esposti, riguardanti una infinità di proteste e segnalazioni, solo marginalmente relative al dr. Costa, Pretore di Castellammare. Tali esposti sono stati singolarmente valutati e ritenuti estranei alla competenza del Consiglio, con conseguenti archiviazioni. Nel corso di questa attività di indagine della Commissione, è risultato che i medesimi esposti erano stati dal Grazia trasmessi anche agli uffici giudiziari di Trapani, donde erano pervenuti al Presidente della Corte d'Appello che ne aveva disposto l'archiviazione con motivazione analoga a quella adottata dal Consiglio.

Il CSM ha poi ricevuto direttamente e tramite l'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta alla mafia, un esposto anonimo, che l'Alto Commissario ha inviato anche al Ministro della Giustizia. In ordine a tale esposto anonimo -rispetto al quale per disposizione regolamentare non erano consentite indagini da parte del Consiglio- il CSM ha disposto in data _____ la trasmissione all'altro titolare della azione disciplinare, il Procuratore Generale della Cassazione.

In sintesi, fino alla comunicazione dell'arresto del dr. Costa da parte del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, per il delitto di corruzione e poi per detenzione di armi, il CSM nulla aveva saputo del dr. Costa per iniziativa degli uffici, sopra menzionati, incaricati della vigilanza. Al CSM erano giunti numerosi esposti del Grazia, che si erano rivelati estranei all'ambito di competenza del Consiglio; era poi giunto un anonimo (trasmesso in copia anche dall'Alto Commissario per la lotta alla mafia), che è stato inviato ai titolari della azione disciplinare.

3) - All'origine della indagine di questa Commissione si pone quanto ora descritto, essendo parso necessario ed urgente accertare, in vicenda tanto grave, se gli strumenti che la legge di ordinamento giudiziario prevede per impedire deviazioni deontologiche e disfunzioni operative all'interno degli uffici giudiziari, avessero funzionato come dovuto, ovvero se vi fossero state manchevolezze. Non sfugge, infatti, quale danno abbia subito l'immagine dell'Ordine giudiziario nel suo complesso e quanto rapidamente il Consiglio debba operare per impedire che simili vicende suggeriscano ipotesi di inadeguatezza dell'Ordine giudiziario ad operare e controllarsi in regime di indipendenza.

4) - L'indagine fino ad ora svolta dalla Commissione ha messo in luce la situazione di cui sub 1), l'esistenza di ulteriori fatti suscettibili di responsabilità disciplinare e di incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 2 L.G., la mancata efficace operatività della vigilanza sopra ricordata. In ordine ad essi dovranno essere informati i titolari della azione disciplinare ed assunti dal Consiglio i provvedimenti di competenza ex art. 2 L.G.

- 5) - Il dr. Cerami, ha omesso di riferire al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale di Palermo, quanto conosceva in ordine al condizionamento subito ed accettato dal magistrato del P.M. nel corso di un grave processo per fatti di mafia ed in ordine ad offerte di denaro da lui stesso ricevute al fine di influire sulle sue determinazioni di giudice istruttore dello stesso procedimento. Le spiegazioni date dal dr. Cerami alla Commissione, nonché le dichiarazioni di altri magistrati sul medesimo episodio, debbono essere valutate dai titolari della azione disciplinare, non potendosi dubitare che l'omissione di cui il dr. Cerami si è reso responsabile possa integrare gli estremi dell'illecito disciplinare.
- 6) - La Commissione ha ricevuto diverse dichiarazioni di magistrati degli uffici giudiziari di Trapani, dalle quali si desume, quanto al dr. De Maria, Presidente di Sezione di quel Tribunale, che a) allo stesso alcuni componenti del collegio penale da lui presieduto attribuivano la violazione del segreto della camera di consiglio, o almeno di ciò lo sospettavano, con conseguente imbarazzo e timore anche nei confronti degli imputati, dei loro difensori e dell'ambiente cui gli imputati appartenevano; b) in una occasione, dovendosi deliberare su una istanza di revoca del divieto di soggiorno in Trapani da parte di imputato scarcerato, avendo constatato che la maggioranza del collegio era di avviso opposto al suo, minacciò di modificare la composizione del collegio per modificare la decisione già presa e non ancora pubblicata; c) in procedimenti penali di particolare gravità tollerò senza intervenire che i difensori ed il P.M. si esprimessero con violente accuse nei confronti del giudice istruttore, indicato come prevenuto; d) nel procedimento penale a carico dei fratelli Minore ed altri imputati del delitto di cui all'art. 416 C.p., dopo avere insistito con il Presidente del Tribunale per presiedere il collegio chiamato a giudicare, non ostante che in quell'epoca fosse chiamato a sostituire il presidente in ferie, non fece obiezioni quando il presidente del Tribunale, accogliendo rilievi di inopportunità della sua partecipazione al collegio avanzati da altri magistrati, costituì il collegio escludendolo e poi, in successiva occasione relativa allo stesso procedimento, formò il ruolo in modo da fornire una apparente giustificazione alla sua esclusione, tenendo quindi un comportamento interpretabile in termini negativi con riguardo al suo distacco ed indipendenza; e) tenne in più occasioni un comportamento che ha dato luogo a sospetto da parte dei giudici del collegio, che segnarono il loro disagio al Presidente del Tribunale.
- L'insieme di tali fatti, singolarmente suscettibili di valutazione in sede disciplinare, costituisce una situazione che richiede la apertura della procedura di trasferimento di ufficio ex art. 2 L.G., al fine di accertare se il dr. De Maria possa continuare a svolgere le sue funzioni in Trapani con il prestigio necessario.
- 7) - Il dr. Lumia, Procuratore della Repubblica di Trapani, ha presentato domanda di trasferimento alla Corte di Cassazione, con funzioni di consigliere. La domanda appare suscettibile di accoglimento. Non vi sono provvedimenti di competenza della Commissione da proporre.

8) - Il dr. Genna, Presidente del Tribunale, ha ommesso ogni vigilanza sulle Preture del Circondario (Castellammare, Alcamo, Erice e Trapani). Ciò si trae dalla sua stessa ammissione. Ed ha mantenuto un atteggiamento omissivo anche quando nella pretura di Castellammare (nel periodo in cui il dr. Costa la reggeva) il servizio della cancelleria penale era tenuto e gestito esclusivamente dal custode della Pretura, contro ogni regola di legge e di prudenza. Sul punto il dr. Genna nega di essere stato a conoscenza della disfunzione ora segnalata, ma si tratta di posizione non credibile se appena si considera la frequenza di rapporti (anche solo telefonici) che intercorrono tra le cancellerie del Tribunale e quelle delle Preture e la macroscopica anomalia della situazione presente alla pretura di Castellammare. Né la attenzione del dr. Genna verso i suoi doveri di vigilanza si è attivata quando la Pretura di Castellammare, per il trasferimento del dr. Costa, rimase affidata ad un Vice-Pretore onorario.

Ma la Commissione ha rilevato carenze gravi anche nella direzione del Tribunale. Pur avendo raccolto alcune dichiarazioni di magistrati del Tribunale, in ordine all'impegno del dr. Genna, la Commissione ha dovuto constatare che nessuna iniziativa, formale e risolutiva, il dr. Genna ha assunto quando gli venivano segnalati i comportamenti del dr. De Maria (punto sub 6). E' ben vero che, secondo quanto ha dichiarato il dr. Genna, egli prese contatto con l'allora Presidente della Corte d'Appello di Palermo dr. Pizzillo, segnalandogli le doglianze dei colleghi e le difficoltà che frapponavano ad una presidenza De Maria in alcuni gravi processi e che in un modo o nell'altro procurò di allontanare il dr. De Maria dalla presidenza di quei collegi. E' vero peraltro che quanto esposto al punto 6) lett. d) avrebbe dovuto indurre il dr. Genna alla segnalazione agli organi titolari della vigilanza ed al CSM tra essi, una vicenda suscettibile di nascondere profili inquietanti. Né il dr. Genna segnalò la vicenda di cui al punto 6) lett. b), e la complessiva situazione che rendeva necessario l'intervento dei titolari della azione disciplinare e del CSM secondo le rispettive competenze. Ed ancora il dr. Genna, che ora valuta i due presidenti di sezione come inadeguati professionalmente e che da tempo aveva ricevuto proteste da parte dei giudici a latere, ha ommesso di esercitare responsabilmente le sue funzioni di presidente del Tribunale, anche in occasione della dichiarazione di idoneità alla funzioni direttive superiori dei dottori De Maria e Giacomelli: omettendo di fornire elementi di giudizio sul primo per il periodo successivo alla nomina a magistrato di Cassazione e scrivendo per il secondo che egli ha assunto le funzioni di presidente della sezione promiscua, "accattivandosi subito la stima, la simpatia e l'attaccamento dei giovani magistrati della sezione, che, seguendone l'esempio, si sono impegnati seriamente e con entusiasmo nell'oneroso lavoro", concludendo, dopo altre positive annotazioni, che "tutto ciò dimostra la spontaneità, l'entusiasmo e l'impegno del magistrato, e ne evidenzia la sua seria preparazione, la capacità tecnica ed organizzativa".

I fatti ora esposti e le manchevolezze ed omissioni riferibili al dr. Genna, da un lato appaiono meritevoli di esame da parte dei titolari della azione disciplinare, essendosi tradotti in omissione di vigilanza diretta ed impedimento della vigilanza da parte di altri organi, dall'altro propongono il quesito se il dr. Genna sia

9) - Il Procuratore Generale di Palermo, dr. Viola, ha ommesso di trasmettere al CSM gli esposti anonimi ricevuti relativi al dr. Costa. Solo uno di essi è stato trasmesso al Procuratore Generale della Cassazione. Tutti gli altri sono stati inviati al solo Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Organizzazione Giudiziaria, Uff. I. Il dr. Viola non si è attenuto a quanto disposto dalla legge in relazione alle comunicazioni da inviare ad entrambi i titolari della azione disciplinare ed ha ignorato le disposizioni che, fin dal 1981, il CSM ha dato richiedendo di essere informato di quanto possa comunque rilevare ai fini delle proprie competenze istituzionali. Occorre ricordare che tali competenze non si esauriscono in quelle proprie di questa I Commissione.

Non v'è elemento alcuno che suggerisca una interpretazione della condotta del dr. Viola legata alla specifica vicenda e persona del dr. Costa. E' bensì vero che fu il dr. Viola ad inviare al Ministero l'esposto anonimo in relazione al quale il dr. Lumia aveva sentito le giustificazioni del dr. Costa, aggiungendo alla mera trasmissione degli atti, la sua valutazione circa la insussistenza di elementi a carico del sostituto. Ma è vero anche che la "istruttoria" svolta dal dr. Lumia, al momento effettivamente non aveva fornito elementi di conforto alle accuse anonime.

Ma ciò che appare significativo è il comportamento generale del dr. Viola, che va ben oltre lo specifico episodio. Presso questa I Commissione risulta che dal 1981 solo due rapporti sono stati inviati dal dr. Viola al CSM. Ciò induce a ritenere che la materia disciplinare sia gestita dal Procuratore Generale di Palermo con gli uffici ministeriali come unici interlocutori.

Ognun vede come si tratti di atteggiamento incoerente con il fatto -nuovo, ma non recente- della presenza nel panorama istituzionale che governa l'Ordine giudiziario del Consiglio Superiore della Magistratura. Il dr. Viola, nella impossibilità di giustificare l'omissione dell'invio al CSM degli esposti anonimi che riguardavano il dr. Costa, ha tra l'altro rilevato che la circolare del CSM del 1981 deve aver trovato ben scarsa attenzione da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari e dei capi di Corte in particolare, se, proprio nel giugno scorso il Consiglio ha ritenuto di reiterare le disposizioni già data. Si tratta di rilievo fondato nei fatti, che pone un problema grave ed insuscettibile di soluzione in termini sanzionatori: si tratta della ancora non raggiunta piena accettazione del nuovo assetto della magistratura, nei profili che attengono ai doveri dei dirigenti degli uffici ed ai poteri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Allo stato attuale delle conoscenze della Commissione, quindi, si deve prendere atto della limitatezza dell'addebito elevabile nei confronti del dr. Viola e rilevare come questo si collochi più propriamente su un terreno di natura politico-istituzionale interno della organizzazione della Magistratura ed espressione di concezioni da superare. Non può ignorarsi che ~~il Consiglio ha già~~ il Consiglio ha già avuto occasione e necessità di valutare condotte del dr. Viola e che la nuova vicenda va ad inserirsi in un quadro complessivo. Tuttavia quanto sopra detto sulla consistenza del fatto e la sua portata pro-

10) - La natura e complessità della vicenda sulla quale si è appuntata la attenzione della Commissione suggerisce che i titolari della azione disciplinare ricevano copia integrale degli atti.

Alla III Commissione Referente ed alla Commissione per la Riforma va inviata la nota consegnata alla Commissione dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

La situazione rappresentata dalla vedova di Giacomo Ciaccio Montalto -su cui sono stati chiesti chiarimenti al dr.Genna- sfugge alle possibili di intervento del Consiglio.

oll. 2

36

Come comprare un giudice

di PIETRO CALDERONI

Il magistrato che la mafia tentò inutilmente di corrompere racconta per la prima volta come respinse pressioni e minacce. E perché, anche dopo l'assassinio di Ciaccio Montalto, non rivelò a nessuno quella storia

Palermo. Come si corrompe un giudice? Mercoledì 26 Raimondo Cerami, il magistrato che a Trapani la mafia tentò di comprare, ha raccontato la sua storia a una commissione d'inchiesta del Consiglio superiore della magistratura. Un racconto sconcertante che ha lasciato i suoi interlocutori di sasso. Ricorda ora Cerami: «Alla fine della mia deposizione c'era un clima gelido. Nessuno, dico nessuno, mi ha salutato e stretto la mano».

Senta, Cerami, cominciamo dal suo arrivo a Trapani. Che situazione trova?

«Il tribunale era diviso in due. Da una parte c'era il gruppo dei giudici provenienti da Palermo, dall'altra quello dei trapanesi. Fra noi palermitani c'era un clima di cameratismo e confidenza, cosa che non avevamo con gli altri giudici di Trapani. Eravamo diversi ideologicamente e giuridicamente, troppo diversi: noi palermitani eravamo più attenti a quello che sarebbe potuto uscire dalle carte di un processo, i trapanesi, invece, si aveva l'impressione che fossero più adagiati su una visione più rilassata, diciamo così, della giustizia. Non solo. Nel tribunale c'era una seconda divisione: quella tra l'ufficio istruzione e i colleghi della procura, compreso Ciaccio Montalto. Loro si muovevano poco, si tenevano i processi nei cassetti per mesi, per cui toccava a noi dover sollecitare la procura a darsi da fare, a lavorare. Questo era il clima».

Roba da Guelfi e Ghibellini: mica male per un palazzo di Giustizia. Ma veniamo al suo amico Giuseppe Cizio, personaggio centrale di questa storia che ora è in carcere con l'accusa di aver tentato di corromperla e di aver comprato il suo collega, il giudice Antonio Costa.

«Fu l'avvocato trapanese Natale Randazzo a presentarmi sia Cizio, direttore del mercato ortofrutticolo, che Mimmo Scarcella, un commercialista già segretario dell'Arci. Facemmo subito amicizia: organizzavamo gite, cene e dei terribili



Raimondo Cerami

scherzi dei quali il regista era immancabilmente Cizio...».

Finché un bel giorno Cizio le fece uno strano discorso.

«Una mattina, tra la fine di ottobre e i primi di novembre '82, Cizio mi disse di raggiungerlo nel suo ufficio al mercato. Io a quell'epoca conducevo l'inchiesta sul sequestro dell'imprenditore Rodittis, dove il clan mafioso dei Minore era indiziato d'omicidio. Cizio, con un tono semiserio, mi fa: "Alcune persone mi hanno pregato d'intercedere con te. Ti fanno sapere che se proscioglierai i Minore dal processo Rodittis avrai 150 milioni. Ma io gli ho detto subito che sei un duro, che con te queste cose non attaccano e li ho mandati a quel paese". Io gli chiedo: "Cizio, chi c'è dietro?", ma lui non mi rispose, anzi riprese a scherzare parlando del più e del

meno. Pensai a uno dei suoi soliti scherzi. Senonché qualche giorno dopo Cizio mi richiama e mi dice: "Ti do una informazione. Ho saputo chi sono quelle persone, sono i Bulgarella [padre e figlio, imprenditori ora in carcere, ndr.] ma gli ho ripetuto che da te non esce niente. Però ho saputo un'altra cosa e cioè che sono già riusciti a contattare e sistemare un sostituto procuratore..." e Cizio mi fece il nome di Ciaccio Montalto».

Montalto? Ma come? Avrà detto Costa. Cosa c'entrava Montalto in quel processo? Il pubblico ministero era Costa: lui era logico che contattassero...

«Cizio mi fece il nome di Montalto. Ma aggiungo un fatto che io ho appreso solo adesso e che Cizio ha riferito ai giudici solo qualche giorno fa. Cizio ha detto che i suoi mandanti non gli fecero mai nessun nome ma si limitarono a dirgli che era stato contattato un sostituto. Fu lui, Cizio, a dedurre che fosse Ciaccio Montalto. Ma questo io l'ho saputo solo ora. Fatto sta che allora io capii che non si trattava più di uno scherzo e decisi di allentare i contatti con Cizio. Anche se la notizia mi appariva priva di fondamento, in quanto Montalto era per me al di sopra di ogni sospetto».

E non parlò con nessuno della cosa?

«Ne parlai con Scarcella, il nostro comune amico. Gli dissi che il comportamento di Cizio non mi piaceva affatto. Qualche giorno dopo Scarcella venne da me con le scuse di Cizio, il quale sosteneva che lo avevo frainteso».

Dunque lei parlò di Cizio solo con l'amico Scarcella, ma non senti il dovere di avvertire nessun suo superiore.

«E di cosa doveva avvertire, scusi? Il tentativo di corruzione non c'era stato. Sì, c'era il nome di Montalto ma io non diedi credibilità a quell'affermazione. E poi, con chi avrei dovuto parlare? Dovevo andare da Lumia, il procuratore capo? Non me la sentivo, non avevo buoni rapporti coi capi, non mi ero

mai aperto con loro, erano successe talmente tante cose in quel tribunale che sia con Lumia che col presidente del Tribunale, Genna, non c'era un rapporto di fiducia».

Dunque non fiatò. E arriviamo così al tragico 25 gennaio, quando Ciccio Montalto viene assassinato...


«Sul luogo del delitto incontro il maresciallo Folis, di cui mi fido ciecamente, che mi fa: "Quando ho sentito per radio che avevano ucciso un giudice a Val d'Erice ho pensato a lei. Chissà perché Montalto, lei semmai dovevano uccidere". Tenga presente, infatti, che il 3 dicembre prima io avevo chiuso il processo Rodittis rinviando a giudizio per omicidio il Minore. Le parole di Folis rimandano subito a quelle di Cizio: il processo, il sostituto, Ciccio Montalto... Incomincio a pensare che non si trattasse di uno scherzo anche se non riesco a trovare una spiegazione di tutto ciò. In quella situazione di poca affidabilità ritenni a quel punto di parlare con l'unica persona nella quale riponevo la mia fiducia. Tre giorni più tardi infatti rivedo Folis e mi decido a raccontargli tutto, gli nascondo solo i nomi, quelli dei Bulgarella e quello di Montalto; gli dico che in procura qualcuno forse è stato comperato e aggiungo: "pensi, che ci volevano provare anche con me". Folis mi chiede: "Chi è che è stato comperato?". E io: "Lo può scoprire leggendo gli atti del processo", una risposta sibillina nella speranza che indagasse per conto suo. Cosa che fece ma senza approdare a nulla. Al che io gli dissi: "Secondo me è opportuno che riferiate il fatto al procuratore generale di Palermo, Viola [che ha la vigilanza sui giudici trapanesi ndr.]...".

Da allora non ne parlò più della vicenda?

«Sì, ne riparlai con due amici e colleghi dell'ufficio istruzione, Carrara e Sferlatza, era ormai il giugno '83. Ricostruii tutta la vicenda e solo allora ipotizzai che se la notizia fosse stata vera non poteva riferirsi a Montalto, ma a Antonio Costa. Perché? Avevamo molti elementi: le denunce del centro Impa-



Il giudice Costa, accusato di essersi fatto corrompere dai mafiosi, ai funerali del magistrato Ciccio Montalto, assassinato (foto a fianco) nel gennaio 1983.



stato sull'attività di Costa come pretore a Castellammare del Golfo e dopo i suoi discussi comportamenti processuali a Trapani. E poi era proprio lui che aveva firmato la requisitoria nel processo Rodittis, in cui chiedeva il proscioglimento del Minore. Così era tutto più logico. Rimaneva un dubbio: perché Cizio mi aveva fatto il nome di Montalto? Quei signori non potevano non sapere che il pubblico ministero era Costa nel processo; e allora? Era una millanteria? Una calunnia in più per cercare di convincermi? Ero turbato. Ma qualche giorno dopo i miei dubbi s'infittirono. Casualmente assieme a Scarcella rincontrai Cizio che ci disse: "Secondo me Montalto è stato ucciso perché non è stato ai patti". Probabilmente Cizio continuava a pensare erroneamente che Montalto fosse

il sostituto, contattato, e adesso che era morto la sola spiegazione che si dava era quella che Ciccio non aveva mantenuto chissà quali patti».

E lei non ebbe nessuna reazione?

«Non feci niente, perché mi sembrarono chiacchiere».

Dopodiché lei non si occupa più di questa storia fino a che i giudici Patané e Lo Curto, grazie a una serie d'intercettazioni, aprono un'inchiesta che porta all'arresto di Antonio Costa, per corruzione. In una telefonata l'imprenditore Calogero Favata dice a Cizio: «Quella cosa di cui si è occupato Monte Alto è scesa dal terzo piano col via libera... Di al tuo amico di Frosinone che ci sono 150 cassette di arance pronte per lui». In un'altra Favata dice a Bulgarella che con lei non ci saranno problemi. In una successiva, invece, Favata sorprendentemente gli dice che lei non può più fare niente perché è stato scoperto. Ma scoperto da chi?

«Da Ciccio Montalto. Mi spiego: sarà proprio Cizio a dire a Favata — e poi ai giudici — che io non potevo fare più niente perché Montalto aveva scoperto tutto».

Quindi, evidentemente Cizio, con lei, infangava il nome di Montalto mentre, con chi premeva su di lui perché il tentativo di corromperla non era riuscito, sosteneva che l'operazione era saltata perché Montalto aveva scoperto tutto...

«Quello che so è quello che ho detto a voi, al Consiglio superiore e prima a Patané e Lo Curto».